Regione Calabria

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MANGONE - GRIMALDI
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Provinciale - 87050 Mangone (CS)
Tel. e Fax 0984/969171 E.Mail csic851003@istruzione .it
Codice Fiscale 99332920786 - Cod. Mecc. CSIC851003
Sito web:www.icmangone.gov.it

prot. n. 6756 A1 a del 20 ottobre 2017

AI SIGG. DOCENTI
AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
AGLI ATTI

***O*ggetto: Uscita autonoma da scuola– Nuove disposizioni**

Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. ***21593 del 19 settembre 2017*** *che ribadisce che la custodia e la vigilanza di un minore* ***deve essere affidata obbligatoriamente*** *da un maggiorenne a un altro maggiorenne, genitore o tutore, o un suo delegato, si comunicano le regole da rispettare nel delicato momento in cui gli alunni escono da scuola*

REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA

FONTI
Codice Civile - Art. 2048 "Responsabilità dei Genitori, dei Tutori, dei Precettori e dei Maestri d'arte" Legge N. 312 11 Luglio 1980 - Art. 61 Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente! Cassazione Civile, Sez.1, n.3074/1999 - Cassazione Civile, Sez.3, Sentenze n.6937/1993, n.1623/1994, n.12424/1998, n.12501/2000, n.17574/2010 - Comunicazioni 12/2000 e 01/2001 trasmesse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e le sentenze della Corte di Cassazione ad esse allegate - CCNL scuola 2006-09 Art.29, C.5 - Nota USR Veneto AOODRVE15637/C27i del 01 dicembre 2014 - Sentenza della Corte di Cassazione n. 21593 del 19 settembre 2017
PREMESSA

- Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola;
- **fermo restando il principio giuridico secondo cui l'obbligo di sorveglianza sul minore cessa esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;**
- considerato che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati;
- considerato che la giurisprudenza ritiene, che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori;
- tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita;
- visto che è stato affermato che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi, impliciti o formali- impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna;

L'Istituto Comprensivo MANGONE – GRIMALDI

a partire dalla data odierna adotta il presente Regolamento per definire le MODALITÀ relative all'entrata ed all'uscita degli alunni

- MODALITA' DI ENTRATA A SCUOLA

Art. 1) Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. **L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori**. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

Art.2 Per tutto il tempo che gli alunni permangono nell'ambiente scolastico sono vigilati dai docenti, i quali nel loro compito, vengono coadiuvati dai collaboratori scolastici, in base alle disposizioni previste dal Contratto di Lavoro. Per ambiente scolastico si intende quello in cui si svolgono le attività scolastiche permanenti o temporanee.

Art. 3 Gli alunni possono accedere agli ambienti scolastici solo cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche.

Art. 4 **Per l'entrata posticipata** rispetto agli ingressi previsti in orario antimeridiano e pomeridiano è sempre necessaria la presenza di un genitore o di altra persona maggiorenne delegata allo scopo.

MODALITA' DI USCITA

Art. 5 Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è **sempre necessaria la presenza di un genitore o di altra persona maggiorenne delegata allo scopo**. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona maggiorenne delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'operazione di prelevamento che deve essere stata comunicata e sottoscritta dal genitore e dal docente stesso sul libretto personale.

Art. 6 Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori possono delegare altre persone utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa. L'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano al cancello della scuola.

Art. 7 L'uscita autonoma degli alunni della scuola, al termine delle lezioni, non sarà consentita.

Art. 8 I genitori o persona maggiorenne delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno, tramite personale scolastico o comunale.

- *non verranno più concesse autorizzazioni di uscita autonoma agli alunni della scuola;*
- *vengono immediatamente revocate tutte le autorizzazioni di uscita autonoma concesse precedentemente ad alunni della scuola.*

Sicuri della vostra comprensione
porgiamo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93